



# Società Italiana di Citologia

C. P. 2057 BO-Levante, I-40137 Bologna.

C.F.: 92027390373 P.I. 02019781208

## SOCIETÀ ITALIANA DI CITOLOGIA

Costituita il 4 aprile 1991 con Atto Notarile N. 2357 del 3 maggio 1991,  
Tribunale di Bologna

### STATUTO

Come modificato per adeguamenti al DL 4/12/1997 n. 460 e al Decreto del Ministero della Salute 31/5/2004 ed approvato dall'Assemblea Straordinaria della S.I.Ci. tenutasi a Bologna il 25 novembre 2005

Registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Bologna 3 col Atto N. 1305/2006

#### ARTICOLO 1

È costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Citologia" (di seguito denominata Società) con sede in Bologna. La Società non ha finalità di lucro, né sindacali, né esercita attività imprenditoriale di sorta, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua ed ha durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo procede alla istituzione e regolamentazione di uffici, delegazioni e sedi secondarie presenti in almeno 12 regioni dello Stato Italiano, anche mediante associazione con altra società o associazione della stessa professione, specialità o disciplina.

#### ARTICOLO 2

La Società intende riunire culturalmente gli studiosi ed i professionisti che si occupano di discipline, specializzazioni ed aree professionali, anche di esercizi professionali della citologia, sotto tutti gli aspetti scientifici con il fine di promuovere e sviluppare gli studi sull'applicazione di questa disciplina nell'ambito della medicina, della biologia e delle scienze ambientali. La Società si propone di rappresentare la Citologia in Italia e all'estero elevando il prestigio italiano in questa disciplina, anche con iniziative di collaborazione internazionale.

La Società intende altresì, approfondire e divulgare tra i propri iscritti le conoscenze e gli sviluppi tecnologici raggiunti in citologia con l'ausilio della chimica, della biochimica, della genetica, della biologia molecolare, etc. In particolare:

a) migliorare le conoscenze dei professionisti laureati in discipline scientifiche per sviluppare, quanto più possibile, le tecnologie di diagnostica di laboratorio nei settori in cui si articola l'attività della Società;

- b) sviluppare le applicazioni della citologia analitica e della citogenetica nello studio delle patologie professionali e non, emergenti dalla interazione tra inquinamento ambientale e organismi viventi;
- c) promuovere la ricerca di base della fisiopatologia cellulare in riferimento alle più importanti malattie degenerative, proliferative, etc;
- d) stimolare e richiamare l'interesse dei giovani laureati in discipline scientifiche allo studio della citologia quale scienza basilare per la corretta interpretazione delle patologie degli esseri viventi con particolare riferimento all'uomo;
- e) pubblicare ricerche in campo citologico e settori ad esso correlate;
- f) essere punto di riferimento e collegamento tra il mondo professionale e l'Università al fine di inserire l'insegnamento della citologia nei vari corsi di laurea e di collaborare alla migliore preparazione professionale sia dei neolaureati, sia di coloro che operano nei vari settori della citologia, mediante l'istituzione di scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento;
- g) formulare proposte presso gli organi di Governo perché quanto previsto al punto f) sia attuato;
- h) collaborare con gli Ordini Professionali per attivare tutte quelle iniziative culturali atte a migliorare la preparazione professionale e deontologica degli iscritti ed a indicare nuovi sbocchi professionali nel mondo del lavoro;
- i) promuovere od istituire Albi o Registri Nazionali dei Citologi Certificati al fine di offrire alle autorità sanitarie italiane e della Comunità Europea, alle associazioni e società private di qualsiasi origine, elaborare con gli Ordini Professionali per attivare tutte quelle iniziative culturali atte a migliorare la preparazione professionale e deontologica degli iscritti ed a indicare nuovi sbocchi professionali nel mondo del lavoro;
- i) promuovere od istituire Albi o Registri Nazionali dei Citologi Certificati al fine di offrire alle autorità sanitarie italiane e della Comunità Europea, alle associazioni e società private di qualsiasi origine, esperti nel campo della citologia la cui esperienza e professionalità vengano certificate periodicamente;
- l) tutelare dal punto di vista etico e professionale i propri soci presso tutte le sedi comprese quelle giurisdizionali;
- m) promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente per gli associati, con programmi annuali di attività formativa ECM, nel rispetto della normativa vigente.

### **ARTICOLO 3**

Le finalità di cui all'art. 2 saranno raggiunte, rispettivamente con le seguenti iniziative:

- a) migliorare la pratica professionale, favorire gli scambi di conoscenza raggiunta dai vari professionisti operanti nelle branche della citologia, mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di seminari, di congressi scientifici e di controlli di qualità;
- b) erogare, in relazione alle risorse finanziarie, borse di studio a favore di giovani laureati in discipline scientifiche da usufruire presso istituzioni pubbliche e/o ricercatori privati, finanziare progetti di ricerca finalizzata proposti da uno o più soci, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) organizzare incontri tra laboratoristi e clinici, miranti ad una valutazione tecnicamente corretta ed a un appropriato inserimento dei dati laboratoristici nel quadro clinico di ogni malattia;
- d) stimolare la pubblicazione di articoli, lavori scientifici su propria rivista o su riviste che offriranno la propria disponibilità;
- e) collaborare con il Ministero della Sanità, le Regioni, le ASL ed altri organismi sanitari pubblici;
- f) elaborare linee guida per ricerche finalizzate senza limitazione per tutti i liberi professionisti citologi ed altri soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale (aziende ospedaliere, ASL, aziende universitarie, IRCS, case di cura private accreditate).

### **ARTICOLO 4**

Sono previsti altresì sistemi di verifica del tipo e della qualità dell'attività svolta che saranno disciplinati dal regolamento interno della Società, così come previsto dal successivo articolo 18.

Per il conseguimento degli scopi sociali indicati ai precedenti articoli secondo e terzo l'associazione rispetterà tutte le disposizioni impartite dal Ministero della Salute.

### **ARTICOLO 5**

Le fonti di finanziamento sono alimentate:

- a) dal fondo associativo formato dalle quote associative, il cui valore nominale è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) dai proventi dell'organizzazione di corsi, congressi, ecc. svolti nell'ambito degli scopi istituzionali;

c) da ogni altro fondo e/o accantonamento costituito con proventi relativi ad atti di liberalità, lasciti, donazioni, erogazioni, ecc. che pervengono alla Società da chicchessia e che potranno essere destinati esclusivamente al raggiungimento degli scopi sociali;

d) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Società.

## ARTICOLO 6

L'Associazione potrà finanziare le attività sociali soltanto attraverso il contributo dei suoi associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il Sistema Sanitario Nazionale.

Le attività di educazione continua in medicina potranno essere finanziate, oltre che dai contributi degli associati, attraverso l'auto finanziamento scaturente dalle quote di partecipazione di ciascun corsista, nonché attraverso i contributi di enti pubblici e/o privati, comprese le industrie farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal Ministero della Salute

## ARTICOLO 7

I soci sono: Ordinari, Sostenitori, Onorari.

**Soci Ordinari:** possono essere soci ordinari le persone fisiche laureate in discipline scientifiche (biologia, medicina, veterinaria, biotecnologia, farmacia, ecc.) e che si applicano nel campo della citologia.

**Soci Sostenitori:** possono essere soci sostenitori i legali rappresentanti di enti pubblici e società private che oltre a versare la quota associativa favoriscano lo sviluppo della Associazione contribuendo alle attività con supporti finanziari;

**Soci Onorari:** possono essere soci onorari gli studiosi di citologia e scienze affini che abbiano acquisito particolari meriti.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già socie.

L'accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo, e l'adesione ha effetto dopo la delibera anzidetta; le iscrizioni decorrono dall'1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

I soci ordinari devono essere ammessi senza discriminazione alcuna, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, in quanto appartenenti ad una categoria professionale, od operanti in un settore specialistico o, comunque, una disciplina compresa nei servizi previsti tra le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale di cui sopra.

La quota è intrasmissibile; l'appartenenza ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi della Società.

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni (da comunicarsi almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno);
- b) per decadenza, cioè la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) a seguito di delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme e obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità, a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno.

## **ARTICOLO 8**

Sono organi della Società: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ARTICOLO 9**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di tutte le categorie; la convocazione con relativo ordine del giorno, avviene per iscritto almeno trenta giorni prima della data fissata, al domicilio dichiarato dal socio.

Le convocazioni sono valide anche se effettuate a mezzo posta elettronica, telefax, telegramma e attraverso comunicazioni sul sito web ufficiale della Società.

Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un'ora.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti, con la presenza di almeno metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Questo vale anche per le modifiche statutarie. Non è consentito voto per corrispondenza.

Alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci, quale che sia la categoria alla quale appartengono.

In caso di urgenza le convocazioni possono essere effettuate con preavviso di 48 ore rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

## **ARTICOLO 10**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, che nomina un segretario per la redazione del verbale.

In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea verrà presieduta dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e delibera riguardo:

- approvazione dei bilanci societari;
- sugli indirizzi ed obiettivi generali della Società;
- su ogni altro argomento attinente alla gestione della Società riservato alla sua competenza dallo Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in seduta ordinaria elegge:

- il Consiglio Direttivo che al suo interno nomina il Presidente ed il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il rinnovo delle cariche sociali dovrà essere obbligatoriamente deliberato a scrutinio segreto.

L'Assemblea in seduta straordinaria viene convocata dal Presidente su incarico del Consiglio Direttivo quando ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera riguardo:

- le modifiche statutarie;
- sullo scioglimento della società;
- sulla nomina dei liquidatori.

## **ARTICOLO 11**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e resta in carica tre anni.

È composto dal Presidente, dal Segretario Generale, e da un numero mai maggiore di venti Consiglieri; il Presidente, il Segretario ed i Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea. Il Consiglio ha competenza per:

- la nomina del Presidente e del Segretario Generale;
- delibera sull'accettazione dei nuovi soci;
- delibera sull'esclusione dei soci di cui al punto c. art. 5;

- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali;
- determinare il programma di cui agli artt. 2 e 3;
- la stesura di Albi e Registri professionali;
- la costituzione di sezioni della Società da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- di redigere il bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario, o su richiesta di metà dei Consiglieri; e comunque almeno due volte l'anno.

Le delibere sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti, il Presidente ha voto determinante.

Il Consiglio Direttivo è convocato per iscritto, inclusa la comunicazione tramite posta elettronica, almeno otto giorni prima, all'indirizzo fornito dal consigliere, con avviso contenente l'ordine del giorno.

## **ARTICOLO 12**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, dà esecuzione alle delibere prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea; è investito dei poteri di ordinaria amministrazione e può operare con firma libera e disgiunta con il Segretario Generale. Ha il compito di curare l'amministrazione e la gestione della Società. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

## **ARTICOLO 13**

Il Segretario Generale provvede alle esecuzioni delle delibere del Consiglio Direttivo in conformità ed alle direttive del Presidente. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

## **ARTICOLO 14**

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria e le singole attività svolte dalla Società.

È composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra tutti i soci. La carica di Revisore non è compatibile con quella di Consigliere. Essi devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione all'Assemblea a corredo dei bilanci annuali; potranno procedere in ogni momento, ad atti di ispezione e controllo; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

#### **ARTICOLO 15**

L'esercizio sociale si chiude il 31 di dicembre di ogni anno, il bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo ed esaminato dai Revisori dei Conti che ne riferiscono all'Assemblea per l'approvazione entro dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio. Le rendite del patrimonio e gli eventuali avanzi di gestione, in pratica il fondo comune, è impiegato secondo le disposizioni di questo Statuto.

#### **ARTICOLO 16**

Tutte le cariche associative devono intendersi accettate e svolte con espressa esclusione di retribuzione alcuna.

#### **ARTICOLO 17**

La Società può essere liquidata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati; in caso di messa in liquidazione della Società, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori. I beni costituenti il fondo comune della Società verranno devoluti integralmente ad altri enti senza scopo di lucro aventi scopi affini.

#### **ARTICOLO 18**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, le attività della Società saranno regolate, oltre che dalle norme dettate dal Codice Civile, da quelle contenute nei regolamenti alla cui redazione è delegato il Consiglio Direttivo.